Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 95 TFT 12

DEL 13 OTTOBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Giuseppe Dacquì, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 13 ottobre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 03/B (in prosecuzione come C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIUSEPPE LO VERDE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
A.S.D. PATERNO' 1908

La Procura Federale ha tra gli altri deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 251/446/pf1415/AV/mf del 07 luglio 2015:
- il calciatore sig. Giuseppe Lo Verde, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Paternò 1908, per avere al termine della gara del campionato di Eccellenza Sicilia, Città di Scordia/Paternò 1908, disputata in data 18/01/2015, in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., su indicazione dei propri sostenitori, in stato di ira per la sconfitta, consegnato agli stessi la maglia di gioco che indossava;
- la società A.S.D. Paternò 1908 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al predetto ed agli altri calciatori deferiti.
Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare alla trattazione del giudizio in questione, parzialmente definito come da C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015, ha disposto, previa sospensione dei termini prescrizionali, lo stralcio relativamente alla posizione dei

calciatori sigg. Santino Russo e Giuseppe Lo Verde, atteso che agli stessi non risultava essere stato notificato l'avviso di comparizione per l'udienza odierna. Il difetto ancora permane in relazione alla posizione del calciatore Russo Santino, confermandosi la già disposta sospensione dei termini prescrizionali.
Sebbene regolarizzata la notifica relativa al calciatore sig. Giuseppe Lo Verde, raggiunto da comunicazione in data 11/09/2015, il predetto all'udienza dibattimentale odierna non è comparso, né ha fatto pervenire nota difensiva.
Va tuttavia ricordato che già in relazione alla precedente fase di prima trattazione del giudizio in questione le altre parti deferite hanno chiesto il proscioglimento dovendosi applicare alla fattispecie la scriminante di cui all'art. 54 del c.p.
La Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida anche a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Verde.
Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva che dalla documentazione in atti risulta accertata anche la responsabilità del soggetto deferito, il quale, al termine della gara Città di Scordia/Paternò 1908, su invito di alcuni sostenitori della A.S.D. Paternò 1908 che protestavano vivacemente e minacciosamente per la sconfitta della loro squadra, si toglieva anch'egli la maglia di gioco, consegnandola a questi ultimi.
Detto comportamento, mentre, da un lato, realizza certamente la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., dall'altro deve essere contestualizzato e inquadrato in una situazione ambientale che certamente limitava, e di molto, l'arbitrio del deferito in merito a quali scelte prendere. La paura, difatti, di ulteriori e più gravi conseguenze non può non assumere rilevanza nella valutazione della fattispecie, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità davvero attenuata.
In merito alla sanzione questo Tribunale ritiene che alla luce di quanto sopra, debba essere irrogata anche a carico del sig. Giuseppe Lo Verde la sanzione dell'ammonizione.
Nulla a carico della società, già sanzionata come da C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione della ammonizione a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Verde.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 18/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SCHEMBRI GIUSEPPE
A.S.D. PRO MELILLI

Con nota n° 2248/621 15/GC/vdb del 4 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Schembri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Pro Melilli, per rispondere della violazione delle norme di cui all'art. 1 bis comma 1 e 19 comma 4 lett. D del C.G.S., perché al 25° del 2° tempo della gara Pro Melilli / Olimpique Priolo dell'08/02/2015, valevole per il campionato provinciale di 3^ categoria, mentre alcuni suoi compagni di squadra protestavano per la convalida di una rete subita, non visto, si rendeva responsabile di un atto di violenza nei confronti del direttore di gara, colpendolo con un pugno al fianco, causando la temporanea sospensione della partita e la conseguente squalifica del suo compagno di squadra, capitano della stessa, sig. Ivan Nicosia.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pro Melilli, per rispendere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 12 comma 5 del C.G.S.
All'udienza del 13 ottobre 2015 nessuno è comparso per le parti deferite.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento concludendo per l'applicazione della squalifica al giocatore Schembri Giuseppe per anni 2 (due) e per l'applicazione della ammenda alla A.S.D. Pro Melilli di € 500,00 con diffida.
Il Tribunale Federale Territoriale osserva che con nota del 4 marzo 2015 la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Sicilia trasmetteva alla Procura Federale gli atti della gara Pro Melilli – Olimpique Priolo, valida per il campionato di III° categoria, disputata l'8 febbraio 2015, durante la quale l'arbitro Sig. Moncada Giuseppe, della sezione A.I.A. di Siracusa, al 25° del secondo tempo, in occasione di una rete segnata dalla squadra del Priolo, mentre era accerchiato dai calciatori della squadra Pro Melilli, veniva colpito, da un calciatore non identificato, con un pugno al fianco che gli procurava dolore con conseguente sospensione della gara per alcuni minuti.
Il Giudice Sportivo Territoriale, con il C.U. n. 41 del 9 febbraio 2015, squalificava, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del C.G.S., il capitano della squadra Pro Melilli, Sig. Nicosia Ivano, fino al 30 giugno 2018 ed in conseguenza di ciò la Società Pro Melilli proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale comunicando di aver individuato il responsabile del gesto nel calciatore Schembri Giuseppe il quale, con una sua dichiarazione scritta, affermava di essere stato l'autore del pugno al direttore di gara, assumendosene tutta la responsabilità precisando che non si era trattato di un pugno bensì di uno strattone.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale non accoglieva il reclamo della società ritenendo la dichiarazione del calciatore Schembri generica, priva di qualsiasi descrizione dell'episodio e non riferibile in maniera certa al dichiarante in quanto non corredata da un documento di riconoscimento e, confermando, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con lo stesso provvedimento disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l'autenticità della dichiarazione di colpevolezza del calciatore Schembri.
Svolte le indagini, in sede di audizione il Sig. Russitto Vincenzo, Vice Presidente della società A.S.D. Pro Melilli, precisava che nel momento dell'aggressione all'arbitro le funzioni di capitano in campo non erano state svolte dal calciatore Nicosia Ivano, il quale era stato precedentemente sostituito, bensì dal calciatore Sig. Borgione Salvatore.
Il Sig. Schembri Giuseppe, anch'esso in sede di audizione, confermava di aver personalmente stilato la nota con la quale dichiarava di essere l'autore del colpo inferto all'arbitro e di aver ammesso la sua responsabilità dopo aver appreso della squalifica inflitta al capitano della squadra, Sig. Nicosia Ivano precisando di essere entrato dalla panchina all'interno del rettangolo di gioco e nel cercare di richiamare l'attenzione del direttore di gara, in quel momento accerchiato dai calciatori, lo colpiva accidentalmente al fianco con una manata. Aggiungeva, infine, di non aver descritto nei particolari i fatti in questione, limitandosi a dichiarare di essere stato l'autore dell'aggressione nei confronti dell'arbitro, in quanto tale episodio era già stato adeguatamente riportato nel reclamo inviato dal sig. Russitto alla Corte di Appello Sportiva Territoriale, confermando che al momento dei fatti il capitano in campo era il sig. Borgione Salvatore che aveva sostituito in tale ruolo il sig. Nicosia Ivano precedentemente sostituito.
Il sig. Nicosia Ivano dichiarava di non aver assistito ai fatti in questione in quanto sostituito dal compagno di squadra Moschetto Flavio, avendo ceduto la fascia di capitano al sig. Borgione Salvatore e che nell'occasione si trovava nello spogliatoio sotto la doccia.
Il sig. Borgione Salvatore, calciatore della società A.S.D. Pro Melilli, riferiva sulle proteste vibranti da parte di tutti i componenti della sua squadra nei confronti dell'arbitro a seguito della rete realizzata dalla squadra ospitata, ma dichiarava di non aver visto nessun

compagno colpire il direttore di gara e che in quel momento svolgeva le funzioni di capitano in quanto il Nicosia era già stato sostituito dal compagno di squadra Moschetto Flavio.
Il sig. Moncada Giuseppe, direttore di gara, confermava di essere stato colpito da un pugno al fianco sferratogli da un calciatore della società Pro Melilli che era uno tra quelli seduti in panchina perché indossava la tuta.
Rilevato che:
- in esito alle indagini compiute emerge l'autenticità della dichiarazione di colpevolezza rilasciata dal calciatore della società A.S.D. Pro Melilli, sig. Schembri Giuseppe;
- la genericità della dichiarazione resa dallo Schembri è stata da questi spiegata con la circostanza dell'esposizione dettagliata dei fatti nell'atto di reclamo inviato alla Corte di Appello Territoriale e la tardività di tale dichiarazione rispetto a quanto accaduto è stata spiegata con la conoscenza della squalifica inflitta al Nicosia Ivano;
- tali circostanze venivano confermate dal sig. Russitto Vincenzo, Vice Presidente della società A.S.D. Pro Melilli e lo stesso direttore di gara precisava di essere stato colpito sicuramente da un calciatore che sedeva in panchina in quanto con la tuta, fornendo un ulteriore riscontro in ordine alla autenticità della dichiarazione confessoria del sig. Schembri Giuseppe;
- pertanto, deve ritenersi certa la responsabilità dello Schembri Giuseppe e della società A.S.D. Pro Melilli, alla quale apparteneva il predetto al momento della commissione dei fatti, e conseguentemente va revocata con effetto immediato la squalifica a carico del calciatore sig. Ivano Nicosia.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale applica:
al giocatore Schembri Giuseppe la squalifica fino al 31 gennaio 2019;
alla A.S.D. Pro Melilli la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ex art. 4 comma 2 del C.G.S.
Dispone altresì la revoca con effetto immediato della squalifica a carico del calciatore Ivano Nicosia, all'epoca tesserato della A.S.D. Pro Melilli.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13 ottobre 2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti